



originale

COMUNE DI FABRO

Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 13 DEL 30-04-2025

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemilaventicinque il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 18:45, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente/Assente
BARBANERA Simone	Sindaco	Presente
MORCELLINI Moreno	Consigliere Comunale	Presente
CESARETTI Emanuele	Consigliere Comunale	Presente
ROSI Gianluca	Consigliere Comunale	Presente
ATTILI Riccardo	Consigliere Comunale	Presente
DINI Diego	Consigliere Comunale	Presente
GRAZIANI Dalila	Consigliere Comunale	Presente
VERGARI Manuel	Consigliere Comunale	Presente
GIULIACCI Giuliano	Consigliere Comunale	Presente
RICCI Federico	Consigliere Comunale	Presente
PEPARAIO Nicola	Consigliere Comunale	Assente

Presenti n. **10**

Assenti n. **1**

Assessore esterno CARBONI Nadia: presente

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. SIMONE BARBANERA nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale DOTT. FABIO TRINEI

La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i consiglieri: ATTILI RICCARDO - DINI DIEGO - RICCI FEDERICO

Il Presidente dichiarata aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

x il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

x il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

x La presente deliberazione, divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U. 267/2000);

SI PROPONE DI DELIBERARE

PROPOSTA N. 11 del 23-04-2025

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

IL RESPONSABILE

Premesso che

- con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta la possibilità di istituire, con delibera di consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali.

Atteso:

- **che** il Comune di Fabro è inserito nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte come da determina dirigenziale n. 5891 del 24/07/20212, assunta in base alla Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 18, (Legislazione turistica regionale);

Valutato come la presenza turistica locale richieda adeguati servizi pubblici, azioni per la conservazione e il miglioramento del patrimonio ambientale e l'organizzazione di eventi culturali e di attrazione, per la cui realizzazione il Comune necessita di adeguate risorse finanziarie;

Considerato pertanto, come corrisponda ad un'esigenza del comune di Fabro e della sua economia e ad un più vasto e generale interesse, acquisire risorse per valorizzare il patrimonio storico ed ambientale, nonché mantenere e migliorare i servizi erogati, ricorrendo alla facoltà di applicare l'imposta per il soggiorno a Fabro;

Rilevato che l'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011, testualmente recita "*con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la conferenza stato-città ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. in conformita' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comu*

nque adottare gli atti previsti dal presente articolo”

Preso atto che il previsto regolamento nazionale, predisposto in forma di schema, non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa e che pertanto è necessario procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta;

Precisato che data l'omogeneità del territorio e delle strutture turistiche ivi presenti non si rende necessario differenziare la misura dell'imposta;

Ritenuto di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno per il Comune di Fabro, allegato quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento, contenente l'individuazione del soggetto passivo di imposta e le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta al Comune di Fabro, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento;

Ritenuto di riservarsi di modificare/integrare la disciplina di cui al presente provvedimento alle disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale;

Preso atto che:

ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che stabilisce che *“gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette aliquote, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto l'art. 3, comma 2 della Legge 27/07/2000, n. 212 *“Statuto del contribuente”* in base al quale *“le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”*.

Visto l'articolo 13 del dl 201/2011 che al comma 15, testualmente recita: *“ A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.”*

Visto l'articolo 13 del dl 201/2011 che al comma 15-quater, testualmente recita: *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”*

Visti:

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ed in particolare l'art. 4,, come modificato dall'art.180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19", convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17/07/2020;

l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446;

La Legge Regionale 10 luglio 2017, n. 8 "Legislazione Turistica Regionale";

l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere del Revisore Contabile ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. B) punto 7 del TUEL;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Alla Persona ed Entrate Tributarie ed Extratributarie ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di istituire, in attuazione dell'art. 4, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e succ. intt. e m odd. e per le ragioni indicate in narrativa, l'imposta di soggiorno a carico dei non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del comune di Fabro dando atto che l'imposta entrerà in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze;
2. Di approvare il regolamento sull'Imposta di soggiorno nel Comune di Fabro, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 13 articoli;
3. Di approvare la tabella A allegata al presente atto che stabilisce la misura dell'imposta per l'anno 2025, dando atto che per gli esercizi successivi le aliquote saranno approvate dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e che, in mancanza, si intenderanno confermate nella misura dell'anno precedente.
4. Di provvedere alla verifica, al termine dell'anno in corso, dell'andamento dell'applicazione della predetta imposta, al fine di valutare eventuali modifiche da apportare alla disciplina disposta con il presente provvedimento.
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs.18/8/2000, n. 267, stante i tempi necessari per l'entrata in vigore dell'imposta .

Udito il seguente dibattito sul punto all'ordine del giorno:

Il Sindaco espone

Giuliacci: Non sono d'accordo perché è un'imposta che va a colpire l'imprenditore. Ha effetto sui prezzi. E' per fare cassa ma aumenteranno i prezzi per l'utente finale.

Sindaco: la logica è che la media è di 2 giorni di pernottamento. Come effetto sul bilancio sarebbe quasi inutile da istituire. Siamo convinti che non colpiamo le strutture nè gli imprenditori. Valuteremo gli effetti tra un anno insieme agli imprenditori. Le associazioni di categoria che abbiamo convocato erano tutte favorevoli. Reputano l'azione fattibile senza grandi conseguenze. Andava fatta prima.

Tutto ci premesso, in assenza di interventi, senza discussione, il Sindaco mette ai voti la sopra riportata proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra esposta proposta.

RISCONTRATA la competenza propria.

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 10

Consiglieri astenuti: n. 0 -

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. 2 - GIULIACCI GIULIANO - RICCI FEDERICO

DELIBERA

1. di fare propria la proposta a firma del responsabile del servizio, comprensiva dei pareri rilasciati ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ogni sua parte;

Inoltre, il Consiglio, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione legalmente resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 10

Consiglieri astenuti: n. 0 -

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. 2 - GIULIACCI GIULIANO - RICCI FEDERICO

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134 c. 4 del T.U.E.L.

Si passa alla trattazione del successivo punto iscritto all'O.d.G.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'art.49 c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii)

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Responsabile del competente servizio, ai sensi dell'art.147 c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss. mm.ii., esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Fabro, 23-04-2025

IL RESPONSABILE
QUINTAVALLE MARCELLA

Documento Firmato Digitalmente

PARERE DI RILEVANZA CONTABILE

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., esprime parere **FAVOREVOLE** alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Fabro, li **23-04-2025**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
ROBERTA GASPERONI

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Segretario Comunale
FABIO TRINEI

Il Sindaco
SIMONE BARBANERA

Documento elettronico firmato digitalmente

COMUNE DI FABRO
(Prov. di Terni)

TARIFFA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

TIPOLOGIA STRUTTURE RICETTIVE : Tipologia unica

Imposta per persona e per ogni pernottamento:

- **€ 2,00 per la prima notte**
- **€ 1,00 per le notti successive fino ad un massimo di 5 notti totali**
- **Massimo imposta applicabile per il pernottamento 5 giorni totale € 6**
- **Viene considerato stesso periodo di pernottamento l'assenza ed il rientro nella stessa struttura per un massimo di 3 notti.**